

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 13

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PICCOLI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47
(OMMISSIONE IN UN PERIODICO DI RETTIFICA RICHIESTA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 10 agosto 1958

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 6 agosto 1958.

L'onorevole Piccoli Flaminio è stato querelato dall'ingegnere Delfino Ardizzone per il reato previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Trento con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1574/57 della Procura di Trento).

*Il Ministro
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Trento, 8 luglio 1958.

Nel numero del 3 dicembre 1956 del quotidiano di Trento *L'Adige*, del quale il

dottor Flaminio era direttore responsabile, veniva pubblicato un articolo sul problema delle tariffe dell'Azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano sotto il titolo: « Piena intesa fra M.S.I. e S.V.P. per l'aumento delle tariffe elettriche. Impedito l'aumento dalla ferma opposizione della D.C. e del P.S.D.I. ». Nel testo era detto che l'aumento delle predette tariffe era stato sostenuto in seno all'assemblea della Commissione amministratrice dell'A.E.C. dai rappresentanti del M.S.I. e della Südtiroler Volkspartei e si ribadiva poi con altre frasi analoghe il medesimo concetto.

Di tale articolo si doleva l'unico rappresentante del M.S.I. in seno all'assemblea su ricordata, Ardizzone Delfino, ritenendone il contenuto contrario a verità per cui espressamente richiedeva rettifica nonché pubblicazione sull'*Adige* — a sensi dell'articolo 8 della legge sulla stampa — di una lettera di recisa smentita alla notizia.

Senonché sul numero del 7 dicembre 1958 del predetto quotidiano, non veniva pubblicata, nemmeno in parte, la lettera dell'Ardizzone e, in altro articolo in cui si riprendeva in esame il problema delle tariffe elettriche, anziché rettificare il contenuto dell'articolo precedente del quale più su è stato detto, si

ritornava sul concetto già espresso della « piena intesa fra M.S.I. e S.V.P. sul problema dell'aumento delle tariffe », non ottemperandosi, in tal modo, da parte del Piccoli, all'obbligo della chiesta rettifica.

Di qui la denuncia dell'Ardizzone perché si procedesse da parte di questa Procura della Repubblica contro il direttore responsabile de *L'Adige* per il reato di cui al penultimo capoverso dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Nel contempo il Piccoli presentava, a sua volta, querela per il reato di diffamazione (articolo 595, prima parte e secondo capoverso del codice penale) contro l'Ardizzone Delfino in quanto questi, in seduta di Consiglio comunale, in Bolzano il 12 dicembre 1956, mentre si discuteva sul più volte ormai ricordato problema delle tariffe dell'energia elettrica, aveva pronunciato frasi offensive nei confronti di lui, quale direttore de *L'Adige* di Trento, come...: « mi sarei recato dal direttore de *L'Adige* per chiedergli l'indirizzo dell'autore di quel magnifico articolo per recapitargli a domicilio uno sputo nell'occhio sinistro, riservandomi di usare come sputacchiera l'occhio destro del medesimo direttore... » ed esprimendosi ancora (nei riguardi del detto quotidiano), in tal senso... « esiste un giornale capace di scrivere le menzogne più smaccate ».

La querela del Piccoli veniva presentata a Bolzano, ma da quell'Autorità Giudiziaria veniva trasmessa a Trento onde venisse unita — per evidenti motivi di connessione — al procedimento penale qui pendente contro il Piccoli medesimo in ordine al ricordato reato di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa.

Si procedeva — con rito sommario — contro i due imputati e, al termine dell'istruttoria, veniva fatta da quest'Ufficio richiesta di citazione a giudizio contro di loro.

L'Ardizzone è risultato sostanzialmente confesso, ma ha sostenuto che non era in lui intenzione alcuna di offendere la persona fisica del Piccoli, che neppure conosceva, mentre quest'ultimo ha sostenuto che — tranne per quanto riguardava l'esito della votazione alla conclusione della famosa assemblea, della quale non era esattamente a conoscenza (non essendo neppure certo se si fosse, in quell'occasione votato o meno) — la sostanza dell'articolo incriminato non era stato falsato e che « superando le persone (risulta, invero, che mai è stato fatto il nome dell'Ardizzone nel primo articolo) il suo giornale aveva inteso porre il problema nel suo preminente aspetto politico-amministrativo » e pertanto non s'imponeva una rettifica dell'articolo stesso ed ancor meno — poi — la pubblicazione della lettera dell'Ardizzone Delfino, quanto mai diffusa e che — secondo lui — esponeva punti di vista esclusivamente personali.

Il Presidente del Tribunale di Trento fissava il procedimento penale contro i due sunnominati imputati per l'udienza del 20 giugno 1958 ma poiché recentemente, a seguito dell'ultima consultazione politica, il dottor Piccoli Flaminio veniva eletto deputato, restituiva, con missiva 14 giugno 1958, il fascicolo penale a questa Procura della Repubblica per provvedere alla richiesta d'autorizzazione a procedere contro il sunnominato imputato.

Pertanto lo scrivente a sensi degli articoli 15 del Codice di procedura penale e 68 della Costituzione italiana ha l'onore di chiedere all'Eccellenza Vostra la prescritta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Piccoli dottor Flaminio per il reato di cui all'articolo 8 ultimo capoverso della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Il Procuratore della Repubblica

ZANFEI